



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Allegato n. 1

L'Assessore

DECRETO N. 69 DEL 18/12/2012

## **Requisiti sanitari e di bio-sicurezza delle aziende suine**

Nell'ambito del controllo ufficiale delle aziende suinicole, i Servizi veterinari delle ASL devono verificare i seguenti aspetti generali:

- lo stato sanitario indenne degli animali per peste suina africana;
- la corretta iscrizione in BDN, inclusa la rispondente indicazione sulla tipologia produttiva;
- requisiti di bio-sicurezza e di benessere animale proporzionate alle capacità produttive;

Ai fini dell'applicazione delle misure di bio-sicurezza vengono considerati i seguenti elementi:

- 1) strutturali dell'azienda;
- 2) gestionali dell'allevamento, in particolare:
  - 2.1) utilizzo di attrezzature ed impianti;
  - 2.2) flussi di animali;
  - 2.3) igiene e formazione del personale;
  - 2.4) regolamentazione degli ingressi di persone e dei mezzi di trasporto.

Inoltre, le aziende suinicole sono suddivise secondo le seguenti classi di consistenza:

1. da 1 a 30 suini;
2. da 31 a 100 suini;
3. da 101 a 500 suini;
4. oltre 500 suini.

Per un suino si deve intendere un riproduttore nelle aziende suine da riproduzione, ed un numero di suini di peso vivo equivalente ad un quintale per le aziende suine da ingrasso.

Sono infine definiti al punto 5. i requisiti di bio-sicurezza degli allevamenti suini al pascolo semibrado

### **1. Misure di bio-sicurezza in allevamenti da 1 a 30 suini**

Le misure di bio-sicurezza degli allevamenti con consistenza da 1 a 30 suini sono le seguenti:

- a) Devono essere presenti recinzioni (reti metalliche, cancelli, muri di cinta e barriere) che assicurino il confinamento degli animali dell'allevamento ed impediscano l'accesso di altri suidi. L'altezza minima delle recinzioni deve essere pari a mt. 1,50 su tutto il perimetro dell'allevamento; nel caso di recinzione costituita da muratura esistente di altezza inferiore a mt 1,50, si potrà completare la stessa, anche con rete metallica, fino a portarla all'altezza minima di mt 1,50.
- b) Nelle aree infette dal selvatico e nelle zone di restrizione per PSA nel domestico, si dovrà ricorrere alla doppia recinzione in rete metallica o muro, tale da impedire il contatto con altri suidi e i sistemi di disinfezione saranno proporzionati all'analisi



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Allegato n. 1

L'Assessore

DECRETO N. 69 DEL 18/12/2012

del rischio aziendale. Sono esclusi dall'obbligo della doppia rete metallica le tipologie di allevamento che prevedono la stabulazione fissa in capannoni chiusi in muratura, dotati di recinzione perimetrale idonea (rete singola).

- c) L'introduzione di nuovi capi è vincolata allo stato sanitario di azienda "controllata certificata" per PSA.
- d) Deve essere presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica.
- e) Devono essere presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA (riportati nel manuale di emergenza delle pesti suine).
- f) E' vietato somministrare per l'alimentazione degli animali rifiuti mensa/ristorazione o avanzi casalinghi.
- g) Gli automezzi che trasportano gli animali devono essere lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo (presso i macelli o presso stazioni di lavaggio e disinfezione) autorizzate dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale.
- h) I veicoli adibiti al trasporto di animali devono essere puliti e decontaminati con disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA. Le operazioni di lavaggio e disinfezione attuate dovranno garantire l'efficacia del disinfettante utilizzato (diluizione del disinfettante, asciugatura del mezzo dopo il lavaggio e il tempo di azione del disinfettante).
- i) I movimenti in entrata e in uscita degli animali devono essere registrati in banca dati nazionale (BDN) entro 3 giorni dalla movimentazione oltre che sull'apposito registro aziendale.

## **2. Misure di bio-sicurezza in allevamenti da 31 a 100 suini**

Le misure di bio-sicurezza degli allevamenti con consistenza da 31 a 100 suini sono sia quelle riportate nel punto 1. sia le seguenti:

- a) Parcheggio: l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'allevamento per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o visitatori.
- b) Piazzola per la disinfezione degli automezzi: possibilmente localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso deve essere separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e governo degli animali. Nella piazzola deve essere presente idonea attrezzatura per la pulizia e disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della PSA, fatto salvo il rispetto della normativa in materia.



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Allegato n. 1

L'Assessore

DECRETO N. 69 DEL 18/12/2012

- c) Carico/scarico suini vivi: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - 1. Il veicolo trasporti esclusivamente animali per/dall'azienda (mono-carico);
  - 2. Il veicolo sia pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus PSA prima del carico degli animali.
- d) Scarico mangime: deve essere effettuato all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, in alternativa può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo effettui un unico trasporto di mangime per l'azienda e il veicolo sia stato pulito e disinfettato all'entrata dell'allevamento con disinfettanti efficaci per il virus PSA .
- e) Comprovata derattizzazione/disinfestazione.

### **3. Misure di bio-sicurezza in allevamenti da 101 a 500 suini**

Le misure di bio-sicurezza degli allevamenti con consistenza da 101 a 500 suini sono sia quelle riportate nei punti 1 e 2 sia le seguenti:

- a) Quarantena: l'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) dove viene effettuata la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione. Nel periodo della quarantena gli animali devono essere osservati clinicamente e trascorsi 28 giorni, prima di essere introdotti nell'allevamento, gli animali devono essere controllati sierologicamente per PSA. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto, nel caso in cui ciò non si verifichi, gli animali verranno controllati sierologicamente 28 giorni dopo l'ultima introduzione.
- b) Cella frigorifero: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'allevamento, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento.
- c) Carico scarti: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure gli scarti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli scarti non può entrare in allevamento.
- d) Carico suini morti: i suini morti devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore, in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. In alternativa i suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli animali morti non può entrare in allevamento.



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Allegato n. 1

L'Assessore

DECRETO N. 69 DEL 18/12/2012

- e) Registrazione della disinfezione degli automezzi: le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate presso l'azienda su apposito registro.
- f) Disponibilità di un Veterinario libero professionista di riferimento.
- g) Spogliatoio: deve essere presente materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.
- h) Il personale dell'azienda deve dichiarare per iscritto la rinuncia alla conduzione/contacto di altri allevamenti suini.
- i) Un locale di servizio utilizzabile anche per spogliatoio.

#### **4. Misure di bio-sicurezza in allevamenti con consistenza maggiore di 500 suini**

Le misure di bio-sicurezza degli allevamenti con consistenza maggiore di 500 suini sono sia quelle riportate nei punti 1, 2 e 3, sia le seguenti:

- a) Spogliatoio: devono essere presenti dei locali dedicati a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori possono indossare copriabiti o calzari monouso o effettuare il cambio degli abiti e la doccia, prima di accedere in allevamento.
- b) Devono essere applicate le procedure documentate approvate dalla ASL, sotto la supervisione di un Veterinario aziendale riconosciuto.
- c) Registrazione dei visitatori: l'ingresso dei visitatori e dei veicoli in allevamento deve essere documentato su apposito registro.
- d) Deve essere stipulata convenzione con stabilimento riconosciuto allo smaltimento degli animali morti.
- e) Copia della convenzione col veterinario riconosciuto e copia delle procedure documentate approvate alla ASL.
- f) Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili e non deve avere contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili.
- g) Derattizzazione/disinfestazione: deve essere attuato un piano aziendale documentato.
- h) Pianificazione della pulizia/disinfezione secondo il modello tutto pieno tutto vuoto.



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Allegato n. 1

L'Assessore

DECRETO N. 69 DEL 18/12/2012

## 5. Misure di bio-sicurezza in allevamenti al pascolo semi – brado

Le misure di bio-sicurezza degli allevamenti al pascolo semi - brado sono le seguenti:

- a) Devono essere presenti recinzioni (reti metalliche, cancelli, muri di cinta e barriere) che assicurino il confinamento degli animali dell'allevamento ed impediscano l'accesso di altri suidi. L'altezza minima delle recinzioni deve essere pari a mt. 1,50 su tutto il perimetro dell'allevamento; nel caso di recinzione costituita da muratura esistente di altezza inferiore a mt 1,50, si potrà completare la stessa, anche con rete metallica, fino a portarla all'altezza minima di mt 1,50.
- b) Nelle aree infette dal selvatico, si dovrà ricorrere alla doppia recinzione in rete metallica o muro tale da impedire il contatto con altri suidi e i sistemi di disinfezione saranno proporzionati all'analisi del rischio aziendale
- c) Il lotto adibito al pascolo semi-brado non può essere più grande di 3 ha. al fine di poter verificare compiutamente l'integrità delle recinzioni.
- d) Deve essere garantita la presenza di un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica.
- e) Devono essere presenti strutture per riparare gli animali dalle intemperie e per la somministrazione di acqua e di alimenti. Se la consistenza non supera i 15 q.li p. v. suino/ha. non è obbligatorio il sistema di raccolta e smaltimento reflui.
- f) Devono essere presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA (riportati nel manuale di emergenza delle pesti suine)
- g) E' vietato somministrare per l'alimentazione degli animali rifiuti mensa/ristorazione o avanzi casalinghi.
- h) Gli automezzi che trasportano gli animali devono essere lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo (presso i macelli o presso stazioni di lavaggio e disinfezione) autorizzate dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale. I veicoli adibiti al trasporto di animali devono essere puliti e decontaminati con disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA. Le operazioni di lavaggio e disinfezione attuate dovranno garantire l'efficacia del disinfettante utilizzato (diluizione del disinfettante, asciugatura del mezzo dopo il lavaggio e il tempo di azione del disinfettante).
- i) Registrazione movimenti degli animali: i movimenti in entrata e in uscita degli animali devono essere registrati in banca dati nazionale (BDN) entro 3 giorni dalla movimentazione oltre che sull'apposito registro aziendale.